

ACCORDO SULLO STATUS**tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro**

L'UNIONE EUROPEA,

e il MONTENEGRO,

di seguito denominati le «parti»,

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito «Agenzia») coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Montenegro, anche sul territorio del Montenegro;

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio del Montenegro;

CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia sul territorio del Montenegro dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia che possano svolgersi nel territorio del Montenegro e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio del Montenegro o in sue parti.
3. L'accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori del Montenegro e degli Stati membri dell'Unione europea.

articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «azione»: un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un'operazione di rimpatrio;
- 2) «operazione congiunta»: l'azione intesa a contrastare l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni del Montenegro con uno Stato membro e svolta nel territorio del Montenegro;
- 3) «intervento rapido alle frontiere»: l'azione condotta per un periodo limitato nel territorio del Montenegro, per far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
- 4) «operazione di rimpatrio»: l'operazione coordinata dall'Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in Montenegro in modo forzato o su base volontaria;
- 5) «controllo di frontiera»: l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e nella sorveglianza della frontiera tra i valichi;

